



Istituto Comprensivo di Rezzato

Via Leonardo da Vinci 48 – 25086 – Rezzato (BS)
C.M: BSIC87500P – C.F. 80058490170 - Codice univoco ufficio: UFU1DE
PEC: bsic87500p@pec.istruzione.it – Email: bsic87500p@istruzione.it
Tel. 030 2593768 – Sito Web: www.icrezzato.edu.it



REGOLAMENTO ANTI BULLISMO

VISTO quanto previsto dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del MIUR (2015); legge 71/2017 sulla “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ed in particolare l’Art. 5.2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in cui viene data particolare rilevanza alla prevenzione e al contrasto del Cyberbullismo, come prescritto dalla L.71/2017. Obiettivo della nostra scuola è potenziare le risorse personali LTS onde rendere i ragazzi capaci di adottare strategie efficaci per affrontare i problemi quotidiani relativi all’uso dei social media e della netiquette.

VISTO il Regolamento di Istituto e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 23), ed in particolare il riferimento a condotte di bullismo e di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti e all’uso **non autorizzato di telefoni a scuola**, all’effettuazione di riprese fotografiche, video, registrazioni non autorizzate con **cellulare o altri strumenti elettronici** ai comportamenti scorretti nei confronti di compagni o insegnanti con azioni fisiche più o meno lesive dell’incolumità ; **alla diffusione con ogni mezzo di foto o registrazioni audio e/o video**, effettuate **senza autorizzazione** all’interno della scuola ed in particolare durante le attività didattiche; Stalking (art. 612-bis c.p.) Ingiuria (art. 594 c.p.) Diffamazione (art. 595 c.p.) Minaccia (art. 612 c.p.) Trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della c.p.)

L’Istituto Comprensivo, il Dirigente e il Collegio dei docenti, prevedono, all'interno del PTOF

1. la realizzazione di interventi di formazione in materia di prevenzione del fenomeno "Bullismo" e "Cyberbullismo" rivolti a docenti e alunni.
2. la promozione sistematica di azioni di sensibilizzazione nelle classi sui fenomeni menzionati e sull’importanza di stare bene a scuola, nel quadro di diversi bisogni che si presenteranno.
3. l’inserimento nella programmazione delle attività ed obiettivi trasversali in tutte le Discipline, azioni educative e culturali rivolte agli studenti per acquisire delle competenze necessarie per muoversi consapevolmente nel mondo digitale.
4. l’elaborazione di un regolamento anti-bullismo e di una procedura di intervento in caso di bullismo e cyberbullismo

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto, Approvato dal

Definizione di bullismo

Comportamenti prevaricatori di natura sia fisica che psicologica esercitati da un **bullo**, o un gruppo di bulli, su una **vittima**, caratterizzati da **intenzionalità**, **ripetizione** nel tempo e **squilibrio di forze** (per numero, età, aspetto fisico, popolarità e leadership) tra il bullo e la vittima.

Perché un regolamento antibullismo?



Come scuola ribadiamo con forza l'inaccettabilità di qualsiasi forma di bullismo, minaccia, violenza o derisione e nello specifico:

Bullismo fisico:

- Pugni, calci, danneggiamento o furto di oggetti personali della vittima.

Bullismo verbale:

- Offese, minacce, soprannomi denigratori, prese in giro per razzismo, sessismo, non accettazione della diversità

Bullismo indiretto

- Esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie sul conto della vittima che possono portare al rifiuto da parte del gruppo e quindi compromettere le relazioni sociali della vittima.

I ruoli

Il bullismo si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui **ogni membro** gioca **uno specifico ruolo**:

a) bullo - agisce in modo prepotente e ingiustificato verso il più debole che diventa la vittima; vuole dominare, avere un ruolo di prestigio all'interno del gruppo attraverso una modalità distorta, patologica. Ecco perché le prepotenze avvengono sempre in presenza di altri ragazzi.

b) vittima - passiva o provocatrice, non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o non è capace di difendersi da sola.

c) sostenitori del bullo - non prendono l'iniziativa, ma si uniscono all'azione aggressiva e sostengono il bullo

d) Maggioranza silenziosa: esterni in differenti, davanti alle prepotenze non fanno nulla e cercano di rimanere a l di fuori della situazione.

e) difensori della vittima - sono quelli che provano ad intervenire e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze o di chiedere aiuto.

Definizione di cyberbullismo

La nozione di cyberbullismo è fissata dal co. 2 dell'art. 1 di detta legge, secondo cui per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di «pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Esistono elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale e altrettanti elementi di novità che derivano dalle modalità interattive delle nuove tecnologie.

Esempi di cyberbullismo

- a)** offese e insulti pubblicati sui social network (Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, tik tok, ecc.);
- b)** diffusione di video o foto personali, intime senza consenso;
- c)** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- d)** furto di identità, violazione del diritto al nome e all'identità, pubblicazione di foto di minori senza consenso.

Le caratteristiche

- a) Intenzionalità** - le azioni mirano volontariamente a danneggiare la vittima.
- b) Persistenza nel tempo** - i comportamenti di aggressione si ripetono più volte.
- c) Squilibrio di potere** - Tra bullo e vittima la relazione è asimmetrica, la vittima si trova su un piano di vulnerabilità, non è in grado di difendersi.
- d) Anonimato** - chi agisce o agisce sotto un neekname, e spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo (deresponsabilizzazione, scarsa consapevolezza delle conseguenze).
- e) Rapida diffusione** - il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale).
- f) Permanenza nel tempo** - il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo.
- g) difficile reperibilità delle ingiurie** - spesso è difficile reperire messaggi, foto o video ingiuriosi condivisi in rete, perché possono essere cancellati molto velocemente dal cyberbullo.
- h) Pubblico più vasto** - un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
- i) Pervasività o assenza di limiti spazio-temporali:** - l'aggressione raggiunge la vittima in qualsiasi tempo e anche in un contesto solitamente protetto (a casa, di giorno e di notte)

I ruoli

I protagonisti sono gli stessi del bullismo (**bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori passivi, sostenitori della vittima**), ma nel caso del cyberbullismo i sostenitori del bullo, possono svolgere funzione di gregari unendosi all'azione del bullo o mettere in atto, comportamenti anche più aggressivi in un clima di contagio innescando un escalation negativa ("condivisione" o "like"). Al contrario, i difensori della vittima possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiedendone la rimozione e sostenendo la vittima.

Conseguenze a breve e a lungo termine per la vittima, il bullo e gli spettatori

1) Conseguenze a breve e a lungo termine del bullismo sulla **vittima**:

- a) **Difficoltà scolastiche e relazionali** non presenti in precedenza
- b) **Problemi internalizzati** come ansia, depressione, sintomi psicosomatici (cefalee, mal di pancia, ecc.), ritiro sociale, tendenza eccessiva all'ipercontrollo dei propri stati emotivi e cognitivi.
- c) **Comportamenti autolesionistici.**
- d) **Pensieri suicidi**

2) Conseguenze a breve e a lungo termine sul **cyberbullo**

- a) **Scarsa empatia**
- b) **Comportamenti aggressivi e criminali**
- c) **Abuso di alcool e droghe**
- d) **Dipendenza dalla tecnologia**

3) Conseguenze a breve e a lungo termine sugli **spettatori**

- a) **Percezione di un contesto insicuro**, non protetto
- b) **Ansia sociale**
- c) **Allontanamento sociale**
- d) **Rafforzamento di una logica di indifferenza**, scarsa empatia
- e) Tendenza a **negare o a sminuire il problema**
- f) **Indifferenza nei confronti delle vittime**

Le statistiche dimostrano che gli effetti del cyberbullismo sulla vittima rispetto a quelli del bullismo sono più gravi.

La normativa codicistica italiana, in ambito penale, non prevede il reato di bullismo o di cyberbullismo e anche la nuova legge 71/2017 non ha introdotto una nuova figura di reato perché la normativa prevede già come reati tutte le condotte che i giovani compiono attraverso atti di cyberbullismo.

La legge 71/2017 non istituisce un nuovo reato, le condotte dei bulli costituiscono una fattispecie di reato già prevista da nostro codice, ad esempio

Sono reati penali:

- a) Le percosse (spintoni, colpi) art.581 c.p.
- b) I pugni e lesioni personali, art.582 c.p.
- c) I pettegolezzi, la diffusione di calunnie, la diffamazione, art. 595 c.p.
- d) Offese, soprannomi denigratori, ingiurie, art.594 c.p.
- e) Minacce, art. 612 c.p.
- f) Il danneggiamento di cose art 635 c.p.
- g) Molestie o disturbo a persone 660 c.p.
- h) Molestie persecutorie e stalking 612 bis c.p.

N.B.: L'uso di internet per le offese e gli insulti è un aggravante

Sono reati civili: La diffusione di video o foto personali, intime senza consenso, art.10 c.c.

Responsabilità

Secondo l'art. 85 C.P. "è imputabile chi ha la capacità di intendere e volere". L'imputabilità del minore risulta subordinata ad un criterio cronologico: **fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile** perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria". L'art. 97 stabilisce, infatti che " non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni". Fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile **solo** se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere.

• responsabilità dei **genitori**: Culpa in educando (per i figli minorenni, soprattutto al di sotto dei 14 anni), art. 2048 c.c.: art. 20 48 c.c.: "*...il padre e la madre, sono responsabili del danno cagionato dall'atto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi*"

Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola.

a) responsabilità dei **docenti**: Culpa in vigilando, art. 2048 c.c. secondo comma: "*...i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza...*"; art.28 della Costituzione Italiana: "*...i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti*".

b) responsabilità del **dirigente scolastico**: art. 2043 c.c. quando verrà provata la mancata adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza all'interno della scuola. Il **DS** in quanto Pubblico Ufficiale **ha l'obbligo di denunciare il fatto** all'Autorità Giudiziaria pena la configurabilità di omessa denuncia di reato art. 361 c.p. Il personale docente e in generale il personale scolastico assolve allo stesso obbligo **referendo al DS il comportamento dell'alunno** di cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

c) secondo l'art. 85 C.P. "è imputabile chi ha la capacità di intendere e volere". L'imputabilità del minore risulta subordinata ad un criterio cronologico: **fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile** perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria". L'art. 97 stabilisce, infatti che " non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni". Fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile **solo** se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere.

Le azioni della scuola

Le azioni che il nostro Istituto intende mettere in atto si possono riassumere in:

1. Prevenzione
2. Collaborazione esterne all'Istituto: famiglie ed autorità competenti.
3. Protocollo di intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo: misure correttive e sanzioni disciplinari

Prevenzione

- a) Il nostro Istituto secondo la normativa vigente ha individuato all'interno del proprio corpo insegnanti un referente per ordine di scuola (in questo momento prof.ssa Vetere per le secondarie e Cavalleri per la primarie) con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- b) Il referente sarà affiancato da una commissione che si occupi di promuovere buone pratiche e diffondere la conoscenza del fenomeno nelle classi e tra i docenti. (ANCORA DA ATTUARE)

- c) Il nostro Istituto adotta iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni, prevedendo percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a docenti, personale ATA, alunni e genitori. La scuola aderisce al Safer internet day.
- d) L'Istituto aderisce al Progetto promosso dal MIUR e sostenuto dalla Commissione Europea "Generazioni Connesse" www.generazioniconnesse.it, con lo scopo di fornire strumenti didattici di immediato utilizzo e attività di formazione rivolta a insegnanti, genitori e alunni, e garantire una maggior consapevolezza sul tema (il link è presente sul sito della scuola). Includono attività come la somministrazione di un questionario anonimo per valutare la natura e la portata dei problemi di bullismo/vittimizzazione dentro e fuori dalle mura scolastiche.

Collaborazione con l'esterno

Incontri on line con esperti del settore come Polizia di Stato, Polizia Postale, altre figure competenti presenti sul territorio nazionale; incontri mirati principalmente a promuovere l'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e la sicurezza online. L'obiettivo è di fornire competenze per una cittadinanza digitale responsabile.

Nei casi in cui il caso di bullismo sembra essere grave e gli interventi pedagogici adottati appaiono inefficaci, ci si avvarrà dei servizi di supporto sul territorio (*ASL, Consultorio, SerT, Centri di aggregazione giovanile, sportello di ascolto dello psicologo, ecc.*) che offrono risposte per possibili interventi mirati, garantendo comunque ascolto e consulenza.

Protocollo di intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo

Con il seguente protocollo ci si vuole dotare di una serie di indicazioni precise e concordate su come agire, cosa fare, come muoversi, con quali tempi, con quali mezzi, per gestire i presunti casi di bullismo e cyberbullismo, allo scopo di escludere che un potenziale caso di bullismo e vittimizzazione venga sottovalutato, prendere in carico i casi accertati e procedere tempestivamente con gli interventi appropriati.

Le fasi fondamentali sono quattro:

- 1) Fase di prima **segnalazione**
- 2) Fase di **valutazione approfondita**
- 3) Fase di scelta dell'intervento e della **gestione del caso**
- 4) Fase di **monitoraggio**

Per ogni fase sono coinvolti diversi soggetti:

A) PRIMA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere fatta:

- 1) Dalla **vittima stessa** o da chi ne venga a conoscenza: insegnanti, studenti, genitori, personale ATA, attraverso la compilazione di un semplice modulo (*Allegato 1*) che però per essere preso in considerazione, deve essere compilato in tutte le sue parti ed indirizzato all'attenzione del Dirigente Scolastico che informerà i docenti del consiglio di classe e il referente.
- 2) Tramite mail; gli alunni possono reperire i moduli sul sito della scuola, o nelle classroom condivisi dal coordinatore e poi inviarle all'indirizzo mail della scuola: bsic87500p@istruzione.it all'attenzione del Dirigente Scolastico e della Vice Dirigente che informerà il cdc e il referente.
- 3) In modalità online tramite i moduli reperibili sulla Segreteria Digitale Nuvola tutori, docenti e Ata
- 4) Il c.d.c e i referenti supportati dallo psicologo scolastico e dalla referente possono avviare la segnalazione attivando la procedura di emergenza.

In tutti i casi, figure di consulenza possono essere il dirigente scolastico, il referente cyberbullismo, la Vice Dirigente ed i membri della commissione cyberbullismo.

B) VALUTAZIONE APPROFONDATA

Il passo successivo è quello di informare il Dirigente Scolastico che valuterà l'opportunità di contattare la famiglia, mentre il team/consiglio di classe procederà nella valutazione più approfondita dell'accaduto.

Lo scopo è quello di valutare la tipologia di bullismo e/o cyberbullismo e la gravità per poter definire il successivo tipo di intervento.

La valutazione prevederà una serie di colloqui preventivi con tutti o solo alcuni dei seguenti attori: chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, eventuali compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bullo/i. La scelta della modalità dipende dal tipo di situazione. Si chiarirà: l'evento, chi sono le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento, e la durata nel tempo.

Il problema va affrontato appena possibile dopo la prima segnalazione, è importante capire il livello di sofferenza della vittima e le caratteristiche di rischio del bullo.

I dati saranno registrati su un'apposita scheda intervista (*Allegato 2*)

Sulla base delle informazioni acquisite nelle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo-classe e della famiglia), si delinea il livello di priorità dell'intervento, che va da un livello meno grave (**verde**), a un livello sistematico più grave (**giallo**) fino ad un livello molto grave di emergenza (**rosso**).

In base al livello verranno poi delineate le **azioni da intraprendere**. Il team per l'emergenza una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, ha il compito di coinvolgere le altre figure che supporteranno nella realizzazione dell'intervento/degli interventi (es. i docenti della classe per l'intervento educativo con la classe).

CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Episodi manifestati una sola volta che non generano sofferenza profonda ma disagio che non incide sulle relazioni e sull'interesse verso la scuola. Il bullo è in grado di sentirsi in colpa se rimproverato e non crea pericolo per gli altri.	Gli episodi si ripetono nel tempo. Il livello di sofferenza genera nella vittima disturbi psico-fisici, modifiche dell'umore e dell'autostima. Il bullo prende di mira qualche volta i più deboli, in parte prova sensi di colpa e si preoccupa degli effetti di ciò che fa.	Gli atti subiti e agiti sono molto gravi, la sofferenza della vittima elevata con un condizionamento nel suo comportamento sociale, e il livello delle azioni aggressive dei bulli sono considerevoli.

GESTIONE DEL CASO, INTERVENTI DA ATTUARE

Il **Dirigente Scolastico** o il **Vice Dirigente** convoca il **consiglio di classe** per discutere del fatto in esame, e si procederà con gli interventi più idonei al caso.

STRATEGIE IN BASE AL LIVELLO DI RISCHIO

CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
da chi?	da chi?	da chi?
<p>Insegnanti di classe possibile consulenza col referente per materiali.</p> <p>Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe:</p> <p>a) Sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi;</p> <p>b) L'approccio curricolare - percorsi basati su stimoli culturali (<i>letture, film, video, etc, etc</i>);</p> <p>c) In classe promozione della competenza emotiva ed empatia</p> <p>d) La costruzione di regole antibullismo e delle politiche scolastiche.</p> <p>e) Promozione delle strategie di coping positivo negli spettatori</p>	<p>Psicologo della scuola, consiglio di classe consulenza referente, commissione e vice dirigente.</p> <p>Interventi indicati e strutturati a scuola unitamente alle azioni di sensibilizzazione in classe tipiche del codice verde</p> <p>1) Colloqui individuali. Per il bullo:</p> <p>a) Lavoro specifico sulle capacità empatiche, sulla regolazione delle emozioni e sull'incremento delle competenze comunicative;</p> <p>b) Colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: coinvolgimento positivo nella relazione e nel processo di cambiamento al fine di promuovere una maggiore consapevolezza.</p> <p>c) Approccio disciplinare: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo violi.</p> <p>Per la vittima:</p> <p>a) Interventi di supporto e rielaborazione dell'esperienza finalizzati ad affrontare l'evento nel gruppo dei pari.</p> <p>b) Potenziamento delle abilità sociali finalizzato a sviluppare strategie efficaci per affrontare il problema e sviluppare le proprie potenzialità.</p> <p>2) Gestione della relazione: avvicinamento delle parti, ricostruzione del rapporto e impegno al cambiamento</p>	<p>Dirigente Scolastico, psicologo della scuola, consiglio di classe e la commissione indirizzano la famiglia.</p> <p>Interventi di emergenza con supporto dei servizi del territorio (ASL, Consultorio)</p> <p>a) Nei casi in cui gli atti subiti e agiti siano molto gravi, la sofferenza della vittima sia elevata con una seria compromissione nel funzionamento sociale, e il livello dei comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli, la scuola può richiedere un supporto intensivo a lungo termine e di rete in collaborazione, a seconda del caso, con i Servizi Sanitari Territoriali, i Servizi sociali, gli ospedali, il Pronto soccorso, la Polizia Postale, i Carabinieri o altri enti e associazioni presenti sul territorio.</p>

SANZIONE DISCIPLINARE per il bullo

- a) **Sospensione** (in caso di gravi episodi di bullismo fisico o di cyberbullismo, pugni, botte o diffusione di video che ledono fortemente l'immagine della vittima),
Nel caso il provvedimento sia una sospensione di più giorni, l'alunno potrebbe per due ore al giorno essere coinvolto a scuola in attività socialmente utili ed educative, concordate con la famiglia
- b) **Svolgimento di azioni positive**, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia (in caso di bullismo verbale)
- c) **Comportamenti attivi riparatori** es. attività di volontariato, pulizia degli spazi scolastici, piccole manutenzioni (in caso di più di due note per inosservanza delle regole sopra specificate)

L'IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO

1) Il monitoraggio ha come scopo la verifica della situazione verificando:

Quanto la situazione è cambiata?

Quanto è migliorata la relazione tra bullo e vittima?

Quanto è cambiato il clima della classe?

Gli interventi sono stati efficaci?

Valutazione a breve termine e a lungo termine.

Il monitoraggio ha anche una funzione educativa in quanto fa capire ai ragazzi ed alle famiglie che la Scuola sta seguendo con attenzione il processo di cambiamento.

2) Dove si possono trovare i moduli da compilare?

a) Tutori, genitori, personale docente e non docente:

Sulla Segreteria Digitale Nuvola e poi appena processati dalla segreteria inviati al dirigente scolastico o suo delegato che convocherà il consiglio di classe che affronterà il caso dopo un colloquio con i protagonisti coinvolti.

b) Alunni:

Periodicamente riceveranno i moduli tramite e mail da parte del coordinatore di classe e comunque potranno sempre chiederli ai vari insegnanti della classe che provvederanno ad inviarli via mail all'alunno istruendolo sulla compilazione e l'inoltro all'indirizzo bsic87500p@istruzione.it

Il MODULO 1, scheda prima segnalazione viene allegato al presente protocollo. (allegato 1)

Il consiglio di classe, col supporto dello psicologo della scuola, eventualmente consigliandosi con il referente cyberbullismo, il Dirigente o la Vice dirigente, provvederà al colloquio con vittima, bullo, e chiunque altro possa aiutare a fare chiarezza e a valutare la gravità del fenomeno.

MODULO 2 scheda valutazione approfondita (allegato 2)

Questo documento viene diffuso a livello di classe, scuola, famiglia, comunità nel modo seguente:

Nel collegio docenti, nei singoli consigli di classe con i genitori, per iscritto con pubblicazione sul sito della scuola, si informeranno gli allievi nelle singole classi in modo che tutti sappiano qual è la procedura da mettere in atto. Viene presentato dal Referente in Collegio Docenti dal Dirigente in Consiglio di Istituto e ai genitori dai diversi coordinatori delle classi nelle assemblee iniziali e nei consigli di classe ed agli alunni della scuola affinché tutti sappiano come comportarsi.

Il dirigente scolastico
Avv. Alessandro Demaria